

L'evoluzione del diritto associativo nel diritto canonico, con particolare riferimento al periodo post-conciliare: sfide e opportunità

Luis Navarro

Introduzione

Ringrazio vivamente l'invito a partecipare a questo congresso per i 150 anni della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana. Nella lettera di invito, il Prof. Ulrich Rhode, mi suggeriva fra l'altro di presentare una panoramica storica sul diritto di associazione, specialmente nel XX secolo. Per farlo, nella prima parte del mio contributo, offrirò un quadro che poggerà su due pilastri: uno, il modo in cui il diritto di associazione del fedele era contemplato nella normativa canonica e, due, la tipologia delle associazioni di natura ecclesiale. Certamente mi soffermerò sul Concilio Vaticano II e la sua incidenza sul processo di codificazione in materia di associazionismo e il suo risultato: il Codice di diritto canonico del 1983. Il Concilio offre una chiave di lettura sempre attuale, in quanto il CIC riflette l'ecclesiologia dell'assise conciliare. Successivamente ritengo utile presentare alcune difficoltà e sfide nell'applicazione della normativa. La prassi e l'evoluzione dell'associazionismo hanno avuto come conseguenza sia interventi di carattere amministrativo dell'autorità ecclesiastica sia la promulgazione di alcune norme di diritto particolare diocesano nonché delle conferenze episcopali. Accanto a questi interventi si colloca il Decreto Generale del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita del 2021. Infine, indicherò alcune piste per il superamento di certe difficoltà nel rapporto fra enti associativi e autorità ecclesiastica.

2. Panoramica storica fino al Concilio Vaticano II

Associarsi nella Chiesa costituisce una costante della sua storia fin dai primi secoli. Motivi di pietà e di carità hanno da sempre spinto i fedeli a riunirsi, ad associarsi, dando vita ad enti di varia natura e finalità. Dai *fossore*s dei primi secoli (la loro finalità era seppellire i morti) fino ai nuovi movimenti ecclesiali, troviamo nella Chiesa tante forme associative:

confraternite, pii sodalizi, terzi ordini, collegi, congregazioni, aggregazioni, unioni, pie opere, *fraternitates*, pie unioni, ecc.

Come è accaduto in altri ambiti dell'ordinamento canonico, anche qui la vita ha aperto la strada al diritto. Fino a tempi piuttosto recenti non vi è stata una normativa canonica comune alle associazioni. Le prime norme di diritto universale, emanate dopo il Concilio di Trento, furono quelle contenute nella Costituzione apostolica *Quaecumque* di Clemente VIII, del 7 dicembre 1604. Prima vi furono soltanto norme diocesane e di alcuni concili particolari. La Costituzione *Quaecumque*, tuttavia, costituì una normativa soltanto parziale, perché non era applicabile a tutte le associazioni già esistenti¹. Per trovare una normativa più completa fu necessario aspettare il primo codice della Chiesa latina.

a) Il CIC del 1917 in materia di associazioni di fedeli (cann. 684-725)

Il diritto di associazione

Malgrado vi sia lungo la storia un costante esercizio del diritto di associazione e nel primo codice di diritto canonico vi sia una regolazione abbastanza particolareggiata delle diverse associazioni di fedeli, non vi è una esplicita proclamazione del diritto di associazione del fedele². Questo diritto veniva ricondotto alla sola iscrizione nelle associazioni che fossero state approvate o erette dall'autorità ecclesiastica, perché si riteneva che a questa spettava l'atto costitutivo delle associazioni di fedeli³. Prima di tale atto, l'associazione non poteva esistere nella Chiesa⁴. Facendo leva

¹ Sulla questione, cf. W. ONCLIN, *Principia generalia de fidelium associationibus*, cit., p. 89-90 e L. MARTÍNEZ SISTACH, *El derecho de asociación en la Iglesia*, cit., p. 196-197.

² Durante il processo di elaborazione del CIC del 1917 fu proposta l'introduzione di un testo contenente un riconoscimento esplicito del diritto dei laici ad associarsi nella Chiesa. Tuttavia tale proposta non ebbe successo. In merito, vid. S. SAGASTIBELZA, *El derecho de asociación del fiel durante el proceso de elaboración del Código de 1917*, Roma 1993, p. 40-51.

³ Secondo l'ecclesiologia allora vigente, la socialità nella Chiesa si trovava nella Gerarchia e non nei fedeli. Di conseguenza, gli atti dell'autorità erano gli unici ad avere un valore costitutivo per le associazioni. Cf. A. DEL PORTILLO, *Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam*, cit., p. 5-6.

⁴ Il can. 686 § 1 disponeva infatti, che "*nulla in Ecclesia recognoscitur associatio quae a legitima auctoritate ecclesiastica erecta vel saltem approbata non fuerit*". L'eventuale attività del fedele in ordine alla costituzione dell'associazione poteva al massimo essere considerata come un insieme di atti preparatori dell'atto dell'autorità. La volontà di associarsi, la promozione con altri fedeli di un progetto associativo, e perfino la stesura degli statuti e la richiesta dell'erezione o approvazione, sono, nella vigenza del

sulla facoltà di iscriversi alle associazioni, alcuni autori erano del parere che nel Codice Piano-Benedettino vi era un implicito riconoscimento del diritto di associazione dei fedeli⁵.

Tipologia delle associazioni

La divisione principale delle associazioni di fedeli era in Terzi ordini, confraternite e pie unioni. Ad ogni tipo di associazione veniva attribuito un tipo di finalità: la perfezione cristiana, l'incremento del culto pubblico, e opere di pietà o carità, rispettivamente. Di conseguenza, secondo il tipo di finalità che si proponesse un'associazione, essa doveva essere configurata come Terzo ordine, pia unione o confraternita¹.

Tale divisione fu oggetto di numerose discussioni durante l'elaborazione del codice². A ciò contribuì la notevole confusione terminologica allora in uso da parte della canonistica e delle congregazioni romane. Si adoperavano indistintamente i seguenti termini per identificare le associazioni: *pia sodalitia*, *confraternitates*, *tertii ordinis*, *piae uniones*. Inoltre si parlava di *confraternitas proprie dicta*, ecc.. La confusione diventava ancora più grave perché lo stesso termine poteva identificare realtà diverse, dipendendo da chi lo adoperava. In questa sede basta segnalare che il concetto di confraternita adoperato durante l'elaborazione del CIC fu modificato diverse volte: durante quasi tutta la codificazione il suo elemento caratteristico era l'essere costituita a modo di corpo organico e *prendere parte al culto pubblico*. Fu soltanto alla fine della codificazione, probabilmente come scelta operata dal Cardinale Gasparri, che *l'incremento del culto pubblico* appare come elemento caratteristico delle confraternite: lì dove vi fosse un'associazione in cui una delle finalità fosse collegata al culto, doveva essere configurata come confraternita. Le forme tradizionali di confraternita avevano sì una partecipazione al culto pubblico (ciò fra l'altro anche giustificava che tali associazioni avessero la sede in una chiesa o cappella), ma questo non era spesso il fine principale. Tante volte infatti predominava il fine di carità o di pietà. Sembrava invece più comune alle confraternite essere costituite a *modo di corpo organico*³.

vecchio codice, atti giuridicamente irrilevanti. Con tali atti i fedeli potevano manifestare all'autorità la loro volontà di costituire il substrato materiale iniziale dell'associazione (per l'erezione di una persona morale collegiale occorreva un minimo di tre persone fisiche. Cf. can. 100 § 2).

⁵ Cf. W. ONCLIN, *Principia generalia de fidelium associationibus*, cit., p. 91.

Oltre a questa divisione tripartita delle associazioni secondo il fine, ve ne erano altre non prive di importanza⁴: secondo il tipo di relazione con l'autorità vi erano le associazioni erette, quelle approvate e infine quelle raccomandate dalla Gerarchia⁵. Di quelle erette e di quelle approvate il CIC del 1917 si occupa ampiamente, indicando anzitutto che queste sono le associazioni riconosciute nella Chiesa⁶, e che quelle erette posseggono la personalità morale⁷. La normativa poi ne regolava alcuni particolari minimi. A quelle associazioni *raccomandate* si dedica invece scarsa attenzione: dal testo codiciale si può desumere unicamente la loro esistenza.

Da alcuni studi sulla codificazione del 1917 in questa materia⁸ emerge un po' di luce su queste associazioni *commendatae* e sul *quadro completo delle associazioni*. Già nei primi passi dell'elaborazione del CIC si porta a termine una scelta che si rifletterà sul testo definitivo: il codice si sarebbe occupato prevalentemente delle associazioni costituite o approvate dall'autorità⁹. Ma prima di formulare questa decisione, in uno dei primi canoni del titolo dedicato alle associazioni in genere, si proclama il diritto dei fedeli ad associarsi e del diritto e dovere di vigilanza dell'autorità sulle associazioni¹⁰. Poi si dividevano le associazioni in pubbliche e private: le prime erano erette o approvate dall'autorità; tutte le altre erano private¹¹. A continuazione si lodavano i fedeli che si iscrivevano nelle associazioni pubbliche e in quelle private che fossero state raccomandate dall'autorità¹².

In questo quadro le associazioni *commendatae* erano concepite come enti creati dai fedeli per raggiungere fini di pietà o di carità in virtù di un loro diritto di associazione, che poi venivano raccomandate dall'autorità ecclesiastica. Che non vi fosse nel codice nessun altro riferimento ad esse rientrava pienamente nella scelta di non trattare le associazioni private. Tuttavia, la mancanza di un punto di riferimento preciso (quella distinzione fra associazioni pubbliche e private), lasciava le associazioni *commendatae* in una posizione giuridica poco chiara, perché non erano riconosciute *nella Chiesa*.

Alla luce di questi dati sul suo processo di elaborazione si riesce ad avere una migliore comprensione della normativa del 1917 e degli elementi che caratterizzano le associazioni da essa regolate: nella vita delle associazioni è più determinante non il ruolo dei membri, ma quello dell'autorità ecclesiastica, la quale interviene nella nascita, nella vita ed eventualmente nell'estinzione dell'associazione¹³. Questa nasce da un atto dell'autorità (con l'erezione o con l'approvazione viene riconosciuta nella Chiesa¹⁴); la stessa autorità esercita un controllo e una vigilanza particolarmente intensa sull'associazione¹⁵, sulle sue norme proprie (gli statuti non soltanto dovevano essere esaminati o approvati, ma potevano

in alcuni casi essere modificati e corretti da essa¹⁶), sul suo agire¹⁷, e anche sui suoi beni¹⁸. Elementi tipicamente associativi, come sono il ruolo della volontà dei fondatori e dei membri sia nella creazione, permanenza ed estinzione dell'ente, come nella formazione del vincolo giuridico che unisce i membri fra di loro e a ogni singolo membro con l'ente associativo, oppure la capacità decisionale dell'insieme dei membri, tutti questi elementi passavano in un secondo piano. È significativo che l'autorità ecclesiastica competente avesse il potere di sciogliere, mediante l'espulsione, il vincolo di un membro con l'associazione¹⁹, e che l'estinzione dell'associazione dipendesse sempre dall'autorità ecclesiastica²⁰.

Le associazioni erano concepite nel vecchio codice come enti creati, controllati e in parte governati dalla Gerarchia. Ad essi potevano aderire i fedeli (questa era la manifestazione quasi esclusiva e più rilevante dell'esercizio del diritto di associazione). Si trattava quindi di enti di cui si serviva la Gerarchia per promuovere il culto della Chiesa, per migliorare la vita cristiana dei fedeli, non soltanto mediante la sequela nel mondo dello spirito di un istituto religioso, ma anche tramite l'esercizio di opere di pietà o di carità. Tali enti sono messi a disposizione dei fedeli, costituiscono un'offerta a loro fatta, una strada per il loro progresso spirituale. Sotto questo profilo sono particolarmente rilevanti, perché sottolineano la preoccupazione per il bene spirituale dei fedeli membri, le norme che regolano i requisiti per lucrare le indulgenze e per ricevere i benefici spirituali assegnati all'associazione, e la normativa sull'aggregazione dell'associazione (istituto che essenzialmente comportava la condivisione delle indulgenze e grazie spirituali della pia unione primaria o della arciconfraternita)²¹. Anche la normativa sulla precedenza fra le associazioni o l'uso delle insigne, medaglie e vesti, mette in evidenza che la presenza ordinata di queste associazioni nelle processioni e nelle cerimonie liturgiche è considerata un bene per il culto, e quindi le confraternite contribuivano al suo splendore.

Il modello associativo che emergeva dalla legislazione canonica del 1917 si presentava idoneo per quelle forme associative che volessero o dovessero essere strettamente unite all'autorità, ma si mostrava inadeguato per quelle associazioni dotate di un'ampia autonomia.

La Resolutio Corrientensis del 1920

Questa inadeguatezza si manifestò subito: alcune associazioni di fedeli esistenti prima della promulgazione del CIC e altre create dopo non trovarono spazio nel quadro legale e di conseguenza ebbero una situazione giuridica precaria. A colmare alcune lacune contribuì la

Resolutio Corrientensis della S. Congregazione del Concilio, del 1921²². Tale decisione dava risposta alla questione, sollevata dal Vescovo di Corrientes (Argentina), dell'assoggettamento delle Conferenze di S. Vincenzo De Pauli all'Ordinario del luogo.

In essa riemergeva una tipologia delle associazioni che, pur essendo adoperata dai canonisti e ammessa dalla legislazione e prassi precodicali, era rimasta quasi occulta nel Codice: la distinzione fra *associazioni ecclesiastiche* (erette o approvate dall'autorità ecclesiastica) e *associazioni laicali*. Queste, secondo la suddetta risoluzione erano legittime, nascevano da un atto dei fedeli, ed erano da loro governate. L'autorità ecclesiastica esercitava nei loro confronti funzioni di vigilanza e controllo negli stessi ambiti in cui è competente nei confronti dei fedeli singoli.

Il riconoscimento delle associazioni laicali operato dalla Congregazione del Concilio non era purtroppo sufficiente perché tali associazioni avessero una posizione giuridica nell'ordinamento canonico: nella stessa risoluzione si afferma in riferimento alle associazioni laicali, che "*associatio non habet esse ab Ecclesia, nec ab Ecclesia agnoscitur quoad iuris effectus*"²³.

3. La dottrina del Concilio Vaticano II

Anche nell'ambito delle associazioni dei fedeli, il Concilio Vaticano II costituì un passo in avanti. Pur non essendoci un documento specifico in materia, ci sono importanti indicazioni; in particolare, nel decreto *Apostolicam actuositatem*, sull'apostolato dei laici, e nel decreto *Presbyterorum Ordinis*, sulla vita e ministero dei presbiteri.

Gli apporti conciliari incidono su tre questioni fondamentali: il diritto del fedele ad associarsi, la tipologia delle associazioni e infine il rapporto fra questi enti e l'autorità ecclesiastica.

Il diritto di associazione

Per quanto riguarda la prima questione, occorre segnalare che nel decreto *Apostolicam actuositatem* si proclama esplicitamente l'esistenza di un diritto dei laici ad associarsi liberamente nella Chiesa:

“Salvo il doveroso rapporto con l'autorità ecclesiastica, i laici hanno il diritto di fondare e dirigere associazioni e dare nome a quelle esistenti”.

Nei confronti degli altri fedeli non si trova una proclamazione simile a questa appena riportata. Comunque, ciò non significa che il Concilio non fosse consapevole dell'esistenza di questo diritto. Così nel caso dei presbiteri, la raccomandazione delle associazioni sacerdotali, espressa in *Presbyterorum Ordinis*, n. 8, poggia non su una facoltà o concessione fatta ai sacerdoti, bensì su un vero diritto loro proprio. Di conseguenza si può affermare che il Concilio ha stabilito le basi di una formalizzazione di questo diritto come diritto del fedele.

Ma oltre a questa esplicita proclamazione, il Concilio ha indicato quale sia il fondamento del diritto di associazione nella Chiesa. Il decreto *Apostolicam actuositatem*, n. 18, dopo aver ricordato l'obbligo del fedele di esercitare l'apostolato in forma individuale, indica che "l'apostolato collettivo corrisponde felicemente alle esigenze tanto umane che cristiane dei fedeli e al tempo stesso si presenta come segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo che disse: 'Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro' (Mt. 18, 20)". Si tratta non soltanto di un diritto umano recepito nell'ordinamento canonico, ma di un diritto del fedele, espressione della sua corresponsabilità ecclesiale e, allo stesso tempo, segno della comunione nella Chiesa.

Tale fondamento, inoltre, rende possibile una giusta comprensione del diritto di associazione nella Chiesa: esso non è un diritto assoluto. Perciò le associazioni non sono fini a se stesse. Di conseguenza, i fedeli membri di associazioni non possono assolutizzare la propria entità associativa a scapito di elementi ecclesologici essenziali come l'appartenenza alla Chiesa e il mantenimento dei vincoli di comunione in essa presenti.

La tipologia delle associazioni dei fedeli

Il Concilio non aveva lo scopo di indicare i particolari della futura configurazione giuridica delle associazioni di fedeli. Comunque, la sua dottrina doveva incidere sulla tipologia delle associazioni. Al riguardo ha una particolare rilevanza quanto disposto al n. 24 del decreto *Apostolicam actuositatem*. Dalla sua lettura, come fu messo in rilievo dalla dottrina canonica successiva al Concilio, si possono distinguere diversi tipi di associazioni di fedeli, secondo il tipo di relazione fra autorità ecclesiastica e ente associativo.

1. Iniziative apostoliche liberamente promosse dai fedeli

Il decreto conciliare presenta in primo luogo l'esistenza nella Chiesa di iniziative apostoliche che nascono da una libera decisione dei fedeli. Sono gli stessi fedeli ad animare tali iniziative e sono anche loro a governarle. Non si tratta però di iniziative al margine della Chiesa (che il loro agire si manifesti nel temporale non deve trarre in inganno): esse contribuiscono a compiere la missione della Chiesa. Di conseguenza si tratterà sempre di associazioni, di iniziative, le cui finalità sono di natura ecclesiale, cioè in armonia con la natura della Chiesa. Pertanto, esse sono pienamente legittime.

Alcune di queste iniziative potranno essere oggetto di apprezzamenti particolari da parte della Gerarchia: riceveranno la lode, la raccomandazione o il consenso per adornarsi del titolo di "cattolica".

Tutte queste entità sarebbero quindi frutto del diritto di iniziativa apostolica dei fedeli nella Chiesa. La loro nascita dipende dai fedeli, dalla loro volontà. Gli atti dell'autorità ecclesiastica (la lode, la raccomandazione o il consenso per la denominazione di "cattolica") non sono costitutivi dell'ente e nemmeno sono necessari per la sua legittimità.

Poi il testo di *Apostolicam actuositatem* dispone che "alcune forme di apostolato dei laici vengono espressamente riconosciute dalla Gerarchia, sia pure in forme diverse". Ciò significa che fra le iniziative di cui questo documento conciliare ha trattato prima, soltanto alcune otterranno un riconoscimento esplicito. Le restanti, data la loro ecclesialità sostanziale, possono denominarsi "iniziative apostoliche implicitamente riconosciute".

Il Concilio non ha indicato quali sono le modalità del riconoscimento esplicito. Comunque era chiaro che tale atto dell'autorità non poteva avere carattere costitutivo per l'ente associativo o l'iniziativa apostolica.

2. Iniziative con mandato e con missione della Gerarchia.

Si tratta di due fattispecie nettamente diverse dalle precedenti iniziative, perché in esse vi è una presenza molto più accentuata della Gerarchia. Nel caso delle associazioni con mandato, si tratta sì di legittime iniziative dei fedeli, che sono nate da un loro atto di volontà, ma poi, mediante un atto specifico, il mandato, l'autorità ecclesiastica competente, per le esigenze del bene comune della Chiesa, le ha volute unire particolarmente a sé. Benché la natura dell'apostolato di un'associazione con mandato continua ad essere quella propria delle iniziative del fedele, l'atto dell'autorità comporta una speciale

responsabilità nei confronti dell'ente e delle sue attività. L'autonomia di governo tipica delle iniziative apostoliche dei fedeli in quanto fedeli si riduce per l'intervento della Gerarchia.

Infine il decreto *Apostolicam actuositatem* prevede un altro tipo di iniziativa apostolica: quella che riceve la *missio* dell'autorità. Mediante tale atto la Gerarchia affida all'ente alcuni "compiti che sono più intimamente connessi con i doveri dei Pastori, come nell'esposizione della dottrina cristiana, in alcuni atti liturgici, nella cura delle anime". Si tratta quindi di ambiti in cui il fedele non è in grado di agire se non vi è prima l'atto dell'autorità che glielo concede. Infatti, la sua corresponsabilità nella missione della Chiesa non è titolo giuridico sufficiente per poter svolgere quelle funzioni, in quanto proprie dei Pastori. La natura dei compiti giustifica la stretta dipendenza dell'associazione nei confronti dell'autorità: è sottoposta alla superiore direzione della Gerarchia.

La relazione fra autorità e associazioni

Dalla lettura dei testi conciliari risulta evidente che tutte le forme associative devono mantenere una relazione con l'autorità ecclesiastica. Da un lato, *Apostolicam actuositatem*, n. 19, proclama il diritto del laico ad associarsi, ma tale proclamazione va preceduta dalla clausola "debita cum auctoritate relatione servata". Ciò, come abbiamo visto nella normativa del vecchio codice e nella *Resolutio Corrientensis*, non costituisce una novità. Questa invece era da individuarsi nel fatto che la relazione con l'autorità ecclesiastica poteva configurarsi in modi molto diversi, nel rispetto però di alcuni principi generali. Il n. 24 del decreto *Apostolicam actuositatem* ha indicato quanto segue:

"Spetta alla Gerarchia favorire l'apostolato dei laici, fornire i principi e gli aiuti spirituali, indirizzare l'esercizio dell'apostolato medesimo al bene comune della Chiesa e vigilare perché siano rispettati la dottrina e l'ordine".

Lo stesso decreto prevede, come abbiamo già segnalato, diversi tipi di associazioni. Dipendendo dal tipo di associazione, le funzioni attribuite all'autorità ecclesiastica competente saranno più o meno ampie e la sua presenza sarà più o meno intensa.

Da quanto detto si può concludere che il Concilio contribuì decisamente al superamento della normativa del CIC del 1917, perché con la dottrina conciliare erano state aperte nuove vie che consentivano

la presenza nella Chiesa di associazioni nate dall'iniziativa dei fedeli. Di conseguenza, risultava superato anche il modello del rapporto fra autorità e associazione esistente nel vecchio codice.

4. Il Codice di diritto canonico del 1983

Sulla base di questi presupposti conciliari, nel processo di elaborazione del CIC, si è forgiata una disciplina canonica caratterizzata sia dal riconoscimento esplicito del diritto di associazione, sia dall'ampio spazio lasciato alle iniziative dei fedeli (superando la distinzione delle associazioni in base alle loro finalità), senza dimenticare che tutte le associazioni saranno legate in misura maggiore o minore all'autorità.

Il diritto di associazione viene descritto come un diritto di libertà, in virtù del quale nessuno è obbligato a far parte di un'associazione e in cui i fedeli godono di ampi spazi di autonomia per decidere aspetti propri delle attività e del governo:

«I fedeli sono liberi di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure associazioni che si propongano l'incremento della vocazione cristiana nel mondo».

Tutto ciò ha portato alla fondamentale divisione in due tipi di associazioni (pubbliche e private) caratterizzate dal rapporto con l'autorità. Le norme specifiche sulle associazioni di fedeli (cann. 298-327) costituiscono il quadro di riferimento per regolare l'esercizio del diritto di associazione (cfr. can. 223 § 2). La distinzione tra associazioni pubbliche e private non si riferisce alla loro maggiore o minore rilevanza nella Chiesa: entrambe sono pienamente e ugualmente legittime e degne di rispetto. Ogni realtà associativa riceverà la configurazione che più le si addice. La suddetta divisione non è una trasposizione della distinzione esistente tra diritto privato e diritto pubblico (come inteso nella società civile), ma è espressione di due diversi regimi giuridici.

Per quanto riguarda il rapporto dovuto con l'autorità, la normativa del 1983 prevede al can. 305 § 1, che tutte le associazioni siano soggette alla vigilanza e al regime dell'autorità competente, ma non viene indicato che questa dipendenza è identica e uguale in tutti i casi, poiché viene aggiunta la clausola «secondo le disposizioni dei canoni seguenti». Esistono quindi differenze tra associazioni private e pubbliche: le prime sono costituite da un accordo privato tra i fedeli (cfr. can. 299 § 1); all'origine delle seconde c'è sempre l'atto di autorità (cfr. can. 301 § 3), che è essenziale (in sua

assenza, non c'è associazione pubblica); il rapporto con l'autorità nelle associazioni pubbliche si rende concreto nel fatto che tali entità sono soggette all'alta direzione dell'autorità (cfr. can. 315). È vero che l'associazione pubblica gode di una legittima autonomia, ma, a parte il fatto che agisce *nomine Ecclesiae* (cfr. can. 313), l'alta direzione tipica delle associazioni pubbliche comporta un intervento nella nomina e nella revoca dei moderatori e dei cappellani (cfr. can. 317 e can. 318 § 2), nella supervisione dell'amministrazione dei beni temporali (il can. 319 chiede loro di presentare un rendiconto dell'amministrazione dei beni temporali, perché sono beni ecclesiastici) e possono essere oggetto di misure di governo eccezionale: l'autorità competente può nominare un commissario per governare temporaneamente l'associazione (cfr. can. 318 § 1).

Il rapporto con l'associazione privata è invece meno intenso: per il suo riconoscimento come entità nella Chiesa, è richiesto l'esame dei suoi statuti (cfr. can. 299 § 3), misura che non si limita a un esame formale ed esterno di alcuni testi normativi, ma presuppone una conoscenza reale e approfondita dell'iniziativa e della vita dell'associazione. Possono chiedere e ottenere la personalità giuridica privata (cfr. can. 322), ed essere oggetto di altri atti da parte dell'autorità, come la raccomandazione, la lode (cfr. can. 299 § 2), e ottenere la denominazione "cattolica" (cfr. can. 300). Può essere soppressa se costituisce un grave danno alla dottrina o alla disciplina ecclesiastica o causa scandalo tra i fedeli (cfr. can. 326 §1).

In breve, nelle associazioni private si dà maggiore rilevanza alla libertà dei fedeli nella costituzione, nella formazione delle norme che regolano la vita e l'azione dell'associazione, nei suoi scopi, nel suo governo e nella sua attività, nell'amministrazione dei suoi beni e persino nella sua estinzione.

Le figure delle associazioni private sono lo strumento paradigmatico per l'esercizio del diritto di associazione del fedele. Infatti, da una parte, in tali associazioni sono presenti i contenuti tipici di questo diritto (creare e dirigere associazioni e iscriversi ad esse). Dall'altra, in esse è dato ampio spazio all'esercizio dell'autonomia del fedele – aspetto intimamente connesso con il principio di libertà che è alla base di questo diritto del fedele – perché i fedeli creano un ente nella Chiesa mediante un atto della loro volontà (il negozio giuridico fondazionale) e sono loro stessi a determinarne fini, mezzi e attività.

Questa distinzione tra i due regimi è stata pacificamente accettata senza mai pretendere che ciò che era tipico di un'associazione diventasse caratteristico dell'altra.

5. Difficoltà nell'applicazione della normativa del CIC 1983

Nell'applicazione la normativa codiciale alle nuove realtà associative e a quelle tradizionali ha fatto emergere notevoli sfide.

a. Riqualificazione degli enti regolati dal vecchio codice.

In primo luogo, vi è la questione della riqualificazione delle associazioni esistenti, il suo adeguamento alla nuova normativa. Le associazioni del regime codiciale precedente dovevano essere pubbliche o potevano diventare associazioni private? La comprensione della nuova normativa esige certamente una formazione specifica, una flessibilità, un'apertura. Sono passati più di 40 anni dall'entrata in vigore del Codice. È vero che i primi tempi sono stati in salita: richiami a ripetizione perché disattesi delle autorità diocesane urgendo la modifica degli statuti, rifiuto della qualifica indicata dall'autorità, ricorsi gerarchici fino alla decisione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

La presenza di due regimi giuridici diversi (uno per le associazioni pubbliche e un altro per le private) ha portato necessariamente a chiedersi quale fosse la scelta più conveniente per tutte le associazioni chiamate ad aggiornare il proprio statuto adeguandolo alla normativa vigente. Non è stato un cammino facile da percorrere (e non è ancora finito): alcuni enti associativi desideravano diventare associazione privata, perché volevano essere molto più autonomi nella gestione dei beni e non essere sottoposti ad un controllo, a volte considerato eccessivo, dell'autorità ecclesiastica. Questa tendenza si scontrava spesso con la scelta del legislatore diocesano di fare sì che le associazioni del vecchio codice fossero associazioni pubbliche. Ciò accadeva in particolare riguardo alle confraternite. L'argomentazione era la seguente: poiché il regime del CIC del 1917 era di taglio eminentemente pubblicistico, la continuità si trova nella normativa delle associazioni pubbliche. Di conseguenza, si stabilisce un principio generale: quanto era pubblico continuerà ad esserlo. L'eccezione può esistere, ma deve essere fondata su basi solide. Alcuni conflitti fra autorità ecclesiastica e associazione hanno seguito la via del ricorso gerarchico e in occasioni vi è stata anche una decisione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Le poche decisioni finora

pubblicate si collocano sulla scia della continuità: ciò che era pubblico, continuerà ad essere pubblico.

Benché nella stragrande maggioranza dei casi la soluzione più giusta sarà optare per la continuità, non si deve escludere che in certi casi, quando le finalità prevalenti dell'ente siano di natura privata, i membri attuali vogliano la qualifica di privata, e anche se il regime pubblicistico sia stato imposto all'ente a causa di circostanze storiche (spesso collegate alle vicissitudini della legislazione civile in materia), ci si può chiedere se si debba accettare una trasformazione dell'ente in associazione privata.

La questione è certamente complessa, in particolare quanto si intrecciano finalità di natura diversa nell'ente associativo (alcune pubbliche altre private). In questi casi si dovrebbe accertare quale sia stata la finalità prevalente e se si potrebbe prescindere, se fosse necessario, di qualcuna delle finalità secondarie. Tale ricerca dovrà essere fatta non solo sulla base delle norme giuridiche che hanno regolato l'ente (i diversi statuti, le bolle papali, ecc.), ma anche avendo riguardo della vita: le attività portate a termine, l'amministrazione del patrimonio (per quali finalità sono stati usati i beni), gli atti di culto o le attività ad esso collegate. Il risultato di tale analisi determinerà in grande misura se l'associazione ha diritto alla privatizzazione.

Comunque, questa riqualificazione avverrà sempre mediante un atto dell'autorità ecclesiastica: un ente pubblico non può essere trasformato in privato senza l'intervento dell'autorità, sia questo dichiarativo (nei casi in cui l'ente era riconducibile alle associazioni laicali) o trasformativo dell'ente.

In linea di massima, sembrava prudente mantenere un regime pubblicistico. Ma era giusto farlo? Rispondeva tale configurazione e ciò che era l'ente associativo quando è nato, alla sua natura? Un esame attento della storia, delle vicissitudini ecclesiali e anche civili degli enti associativi richiedono molto studio per capire fino in fondo la volontà dei fondatori, dei membri lungo gli anni. Non tutto poteva essere lasciato alla volontà dei dirigenti attuali e dei soci. La storia e il regime giuridico applicato a quel momento hanno un peso. A ciò si aggiunge la tendenza comprensibile di configurare le realtà associative regolate dal CIC 1917 come associazioni pubbliche. Ci sono state normative di diritto particolare in cui si dispone tassativamente che tutte le confraternite sono associazioni pubbliche.

b. Configurazione unitaria di enti dotati di carisma

Un'altra difficoltà è stata la configurazione come associazioni di fedeli di realtà nate da un carisma. In questi casi, gli enti nascono non solo dal diritto di associazione, ma anche dal carisma, dono dello Spirito Santo, ricevuto dal fondatore.

Di fatto, i nuovi movimenti e le nuove comunità nascono da un carisma fondazionale che diventa vita in fedeli di ogni condizione. In tali realtà nascono vocazioni al sacerdozio ministeriale e forme di donazione totale a Dio seguendo i consigli evangelici. Si tratta spesso di fedeli che si sentono chiamati a servire i fedeli del movimento con il ministero e desiderano vivere quella donazione totale a Dio nel movimento.

Certamente il carisma è un elemento d'unione di tutti i membri del movimento. Tutti lo ricevono, tutti ne sono corresponsabili, tutti sono chiamati a trasmetterlo alle future generazioni. Tutti, tranne i fondatori, sono uguali dinanzi al carisma. Come trovare una configurazione giuridica che rifletta tale unità nel carisma?

La figura dell'associazione di fedeli ha due limiti importanti al riguardo:

In primo luogo, le associazioni di fedeli, in quanto tali, non hanno la facoltà di incardinare ministri sacri. Il clero può appartenere a queste associazioni, ma tutto ciò che riguarda l'esercizio del ministero non è soggetto all'autorità dell'associazione di fedeli.

In secondo luogo, nelle associazioni di fedeli non vi è alcun riconoscimento ufficiale e pubblico, come forma di vita consacrata, di modi stabili di vivere il dono di Dio attraverso i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza. Ma a questi modi di vita viene data rilevanza per alcuni membri del movimento o della comunità: essi sono comunemente chiamati "uomini e donne consacrati".

Queste due limiti hanno portato diversi movimenti ad adottare soluzioni settoriali per diverse tipologie di membri: per i fedeli di vita consacrata si erigono istituti religiosi o istituti secolari; in altri casi hanno creato società di vita apostolica; per i chierici, invece, hanno creato un'associazione clericale di diritto pontificio con la facoltà di incardinare.

Per completare il movimento, spesso si aggiunge alle diverse soluzioni settoriali un'associazione di fedeli, composta da laici che condividono lo stesso carisma dei membri di tali entità. Il problema

fondamentale derivante da queste soluzioni settoriali è quello dell'unità, perché le persone che vivono lo stesso carisma sono soggette ad autorità diverse, che a loro volta dipendono da dicasteri diversi. Ciò può facilmente causare divisioni all'interno del carisma e portare a problemi di identità e di azione apostolica.

c. La difficoltà per stabilire criteri chiari e assodati per la scelta della configurazione come associazione pubblica o privata

La novità della divisione delle associazioni in pubbliche e private ha portato ad applicarla a volte in modo poco adeguato, a causa di una imperfetta comprensione della portata di tale distinzione, che dimentica la piena ecclesialità di entrambi i tipi. Alcuni fedeli, e anche fondatori o dirigenti, possono pensare erroneamente che ricevere la qualifica di associazione pubblica significa essere più importanti di essere una “semplice” associazione privata, come se questa sia qualcosa di secondario, meno apprezzabile per il Popolo di Dio, e senza incisività nella Chiesa. Alcuni potrebbero pensare dentro di sé: vogliamo essere associazione pubblica perché altri hanno ricevuto tale configurazione e non vogliamo essere da meno.

Su questa scia alcuni possono pensare che la consistenza numerica dei membri, la forte presenza in molti Paesi o possedere un importante patrimonio dovrebbe guidare la scelta. Quelle più grandi o più ricche sarebbero pubbliche e quelle più piccole e povere private. Nemmeno questo deve essere il criterio determinante l'importanza socio-ecclesiale: quelle più importanti dovrebbero essere pubbliche e quelle meno, private. Non è così. Una confraternita, associazione pubblica, di un piccolo villaggio, composta da pochi membri, potrebbe sembrare, al meno esternamente, irrilevante nel Popolo di Dio, pur svolgendo la sua azione nomine Ecclesiae. Invece un'associazione privata, un movimento ecclesiale (diffuso in tutto il mondo) ha un impatto evangelizzatore molto più grande ed è percepito come la Chiesa che evangelizza.

È vero che, sulla base di quanto disposto dal can. 301 § 1, la natura del fine o delle finalità dovrebbero essere determinanti per la configurazione dell'ente associativo. Ma, oltre al fatto che enti pubblici possono perseguire finalità appartenenti all'ambito di autonomia del fedele (cfr. can. 301 § 2), molto spesso troviamo associazioni con fini di apostolato ed evangelizzazione, promosse dai fedeli, che sono configurate come associazioni private e forse potrebbero essere state

pubbliche. Inoltre, ci sono anche dei casi in cui un ente è diventato pubblico quando prima era privato, senza che i fini fossero mutati.

Aldilà dei casi in cui risulta palese la natura pubblica (come ad es. la promozione del culto all'Eucaristia), la scelta viene determinata spesso da criteri di natura pratica. In occasioni la consapevolezza che un regime di associazione privata offre più libertà all'ente, spinge i dirigenti a chiedere questa configurazione.

Logicamente anche il giudizio dell'autorità ecclesiastica competente, basato anche su ragioni prudenziali e di convenienza possono motivare la scelta.

La questione diventa più complessa qualora la configurazione iniziale a livello diocesano sia stata quella di associazione privata e l'autorità successivamente desidera attribuire la qualifica di associazione pubblica di fedeli. Se tale scelta non risponde alla natura dell'associazione frutto di una riflessione più profonda su di sé, sulla sua identità e il modo di collocarsi dentro la Chiesa, ma proviene semplicemente dalla volontà dell'autorità di avere a disposizione ulteriori mezzi di vigilanza e controllo provocherà confusione nei fedeli e qualora venga accolta dai fedeli, condizionerà il futuro dell'ente. Si pensi ad es. a un'associazione diocesana privata che diventa pubblica come associazione nazionale. Il passaggio ad associazione internazionale difficilmente sarà un ritorno alla qualifica di associazione privata.

Inoltre, la scelta spesso dipende da motivi contingenti, e proviene dalla considerazione di quale sia il regime giuridico più adeguato all'associazione, anche dal punto di vista patrimoniale. Dove sia necessaria più autonomia, si adopererà la configurazione di associazione privata.

Anche motivi non ecclesiali, come vantaggi fiscali derivanti dal riconoscimento civile, possono incidere sulla scelta.

Certamente, sarà fuorviante pensare a un percorso diviso in tappe di cinque anni come suggerito dalla Conferenza Episcopale Canadese: iniziare come associazione "di fatto" e concludere come associazione pubblica⁶.

⁶ "it is possible to propose a sequence of steps in five-year stages by which associations may measure their development. It is not a question of skipping various steps and seeking definitive recognition with the shortest possible delay. Nevertheless, it can happen that an association has already gone through one step or another, either under the 1917 Code or that of 1983. This would evidently be

d. Le difficoltà sorte nel rapporto fra associazioni di fedeli e l'autorità ecclesiastica e le sue ricadute nell'applicazione della normativa codiciale: verso l'indebolimento della distinzione fra associazioni pubbliche e private e la limitazione della libertà associativa

Nella vita della Chiesa negli ultimi decenni sono emerse difficoltà e problemi che hanno coinvolto anche associazioni di fedeli. Si potrebbe affermare che l'autorità ecclesiastica si è vista travolta dagli avvenimenti e non ha potuto o saputo esercitare in modo adeguato la sua funzione di vigilanza e di governo su queste realtà.

Una risposta a tale fenomeno è stata la trasformazione di fatto di associazioni private in associazioni pubbliche, mediante l'applicazione ad associazioni private di facoltà attribuite all'autorità per quelle pubbliche come sono la nomina di dirigenti o cappellani, il controllo dei beni. È legittimo che enti nati dall'iniziativa privata si vedano sottoposti all'autorità in ambiti propri delle associazioni pubbliche?

A volte ci sono associazioni private che chiedono volontariamente, con le dovute motivazioni, la loro trasformazione in associazione pubblica, o chiedono l'applicazione di alcune misure proprie delle associazioni pubbliche, come l'intervento dell'autorità nella nomina dei moderatori (questa sceglie uno presentato dall'associazione, o l'approvazione previa dei candidati alle elezioni) o che i cappellani siano nominati direttamente dall'autorità. Tali "anomalie" possono essere accettate dall'autorità se richieste dall'ente nato da iniziativa privata.

Nella prassi degli ultimi decenni ci sono casi in cui si è andato oltre queste richieste volontarie: si applica il rendiconto dell'amministrazione dei beni e sono stati nominati commissari.

Rendiconto annuale dell'amministrazione dei beni

In alcune diocesi e almeno in una conferenza episcopale si prevede esplicitamente che associazioni private siano sottoposte al rendiconto annuale. Tale rendiconto "implica fornire all'autorità informazioni sufficienti sulla propria situazione, procurando una conoscenza generale dell'agire dell'associazione"⁷. Sulla base di tale informazione, se

taken into account. CANADIAN CONFERENCE OF BISHOPS, *Recognition of National Catholic associations. Guidelines for the CCB and Associations of the Faithful*, 5.3.1-4, p. 43.

⁷ Rendir cuentas supone ofrecer a la autoridad eclesiástica una información suficiente de su situación sin que ello suponga responsabilidad directa de la Diócesis sobre la actuación de la entidad, pero sí un conocimiento general de la actuación realizada.

emergesse una situazione potenzialmente grave, l'autorità potrà intervenire⁸.

Si prevede che, negli statuti di tali enti, può essere stabilito l'obbligo del rendiconto e nel caso che usufruiscano di benefici fiscali delle entità non lucrative lo faranno nei termini della associazioni pubbliche⁹. Si indica che, anche quando non sia previsto negli statuti, si raccomanda di farlo, e si ricorda che l'autorità mediante l'organismo competente può esigere delle informazioni sulle attività economiche svolte.

Sulla base delle esigenze statali per alcuni enti, si approfitta per favorire e diffondere il meccanismo del rendiconto annuale, pur essendo uno strumento tipico per le associazioni pubbliche, manifestazione della alta direzione propria dell'autorità ecclesiastica. L'associazione privata, secondo il can. 325 §1. "amministra liberamente i beni che possiede, secondo le disposizioni degli statuti, salvo il diritto dell'autorità ecclesiastica competente di vigilare perché i beni siano usati per i fini dell'associazione".

Commissario per associazioni private

⁸ Cuando de la rendición de cuentas realizada se desprenda una posible situación grave desde el punto de vista económico o una actuación que pudiera ser contraria a alguna norma canónica, la oficina comunicará, en primera instancia, dicha circunstancia a la entidad con el objetivo de que sea subsanada. Art. 2, 1, f.

⁹ Conferencia episcopal española, Reglamento de Rendición de cuentas para las entidades inscritas en el Registro de Entidades religiosas de ámbito nacional. Approvato dal Assamblea plenaria nel 2016.

Artículo 5. Asociaciones privadas.

1. Las asociaciones privadas de fieles de ámbito nacional, en virtud del canon 305 del Código de derecho canónico, están bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica competente, también desde el punto de vista económico-patrimonial.

2. Las personas jurídicas privadas deberán rendir cuentas a la Oficina si así está establecido en sus estatutos, siendo sus obligaciones las que estén marcadas en los mismos.

3. En el caso de que dichas asociaciones se acojan a los beneficios fiscales establecidos para las entidades no lucrativas, las entidades deberán rendir cuentas en los términos establecidos para las asociaciones públicas.

4. Se recomienda a todas las entidades privadas la rendición de cuentas. Para las entidades privadas que no tuvieran obligación, la Oficina podrá solicitar información sobre actividad realizada, siempre en el marco de la labor de vigilancia prevista en el canon 305.

5. La Oficina podrá certificar, a requerimiento de la autoridad civil o por iniciativa propia, el hecho de que una entidad privada no le rinde cuentas

Secondo la normativa vigente, la nomina di un commissario è prevista per le associazioni pubbliche di fedeli e non compare tra gli atti dell'autorità per quanto riguarda le associazioni private:

«In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'autorità ecclesiastica di cui nel can. 312 § 1 può designare un commissario che in suo nome diriga temporaneamente l'associazione» (can. 318 § 1).

È certamente una misura destinata a riportare un organismo associativo all'alveo della comunione con la Chiesa. È motivato da una causa grave ed è logicamente previsto come rimedio eccezionale, di emergenza e transitorio. Il commissario governa di fatto l'associazione, cioè sostituisce gli organi direttivi ordinari e svolge questa attività in nome dell'autorità che l'ha nominato. Deve quindi seguire le istruzioni che gli vengono impartite. La sua azione, però, non può essere arbitraria: sarà limitata, da un lato, da quanto stabilito dagli statuti in vigore (che si presumono legittimi ed ecclesiali, in quanto approvati dalla stessa autorità ecclesiastica o dal suo predecessore); dall'altro, dalla natura e dallo scopo dell'ente, che non possono essere modificati.

Le circostanze che giustificano la nomina devono essere gravi. Queste possono includere: lo scandalo creato dall'associazione attraverso la sua attività, una situazione finanziaria critica derivante da una cattiva amministrazione dei beni, gravi divisioni interne, irregolarità nello svolgimento delle assemblee o riunioni, ecc. La malattia grave o l'incapacità del moderatore non sono motivi sufficienti per la nomina di un commissario, ma lo sono per le dimissioni obbligatorie del presidente o per la sua sostituzione con un nuovo presidente.

Cosa fare se problemi di questo tipo sorgono nelle associazioni private? Le opzioni a disposizione dell'autorità comprendono ovviamente quelle di esortare, consigliare, dialogare per far accettare gli orientamenti dell'autorità competente. Non si possono imporre misure dirette di governo e l'autorità non può rimpiazzare, sostituire, il governo dell'entità. Se c'è un grave danno alla comunione, se l'associazione ha perso il suo carattere ecclesiale, potrà essere soppressa a norma di legge. I moderatori legittimamente nominati e non rimossi dall'associazione stessa non possono essere destituiti. L'autorità può invece revocare gli atti con cui ha concesso la personalità giuridica (cfr. can. 322 § 1), la lode, la raccomandazione (cfr. can. 299 § 2) o la denominazione di cattolica (cfr. can. 300). Il venir meno dei motivi che hanno giustificato questi atti costituisce la base per la decisione dell'autorità. Essa potrebbe anche revocare la *recognitio statutorum* (cfr. can. 299 § 3), come atto che

dichiara l'ecclesialità dell'ente. Un'altra misura possibile è che un Vescovo diocesano impedisca a un'associazione di svolgere attività nel suo territorio.

È chiaro che l'autorità non può imporre a un'associazione privata misure tipiche delle associazioni pubbliche, sebbene l'intenzione sia favorire il bene dell'associazione, dei suoi membri e della Chiesa. Invece è possibile e pienamente legittimo che la stessa associazione privata chieda all'autorità un aiuto speciale: che venga nominato un commissario per aiutarla a uscire dalla situazione in cui si trova e dalla quale non riesce a uscire da sola.

Sarebbe possibile imporre un commissario all'associazione anche se non è espressamente indicato tra i provvedimenti che l'autorità può adottare nei confronti delle associazioni private? La dottrina canonica è divisa su questo tema. Un settore sostiene questa possibilità. Un altro la respinge.

L'argomento utilizzato a favore dell'uso di questa misura è, in breve, che se l'autorità ha il potere di sopprimere un'associazione privata (cfr. can. 326), che è il provvedimento più drastico di governo che l'autorità può adottare, si potrebbe presupporre che questo potere includa gli atti di nomina di un commissario o la rimozione del moderatore. Perché secondo il principio giurisprudenziale "chi può fare il più può fare il meno (plus semper in se continet quod est minus).

Poter sopprimere un'associazione privata non significa poter applicare le stesse misure imponibili ad un'associazione pubblica (nomina e revoca dei dirigenti e degli assistenti spirituali, obbligo di rendiconto economico annuale, garanzia che in caso di soppressione il patrimonio diventi di proprietà della persona giuridica superiore). In caso contrario, la distinzione di regime giuridico fra le associazioni pubbliche e private, distinzione voluta esplicitamente dal Legislatore come espressione della libertà e autonomia del fedele nella Chiesa, scomparirebbe, verrebbe annullata.

Limitazione normativa della libertà associativa

In seguito ad altre difficoltà e abusi emersi nella vita delle associazioni nell'ambito delle cariche di governo e della rappresentatività nella composizione delle assemblee elettive, Papa Francesco approvò il Decreto Generale del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita del 3

giugno 2021. Le associazioni internazionali di fedeli, sia pubbliche che private, e altri enti facenti capo al suddetto Dicastero, devono attenersi ad alcune disposizioni riguardanti i Moderatori e le altre cariche direttive centrali e la partecipazione dei membri effettivi all'elezione degli organi elettivi. In sintesi: la durata del mandato per tutte le cariche degli organi centrali di governo è di cinque anni; non si possono ricoprire cariche centrali di governo per più di due mandati quinquennali consecutivi, a meno che non sia trascorso un intervallo di cinque anni. Chi ha ricoperto la carica di moderatore generale o di presidente per dieci anni consecutivi non è rieleggibile a tale carica.

Inoltre, tutti i membri *pleno iure* devono essere coinvolti nella nomina di coloro che sceglieranno i moderatori centrali.

Questa norma intendeva contrastare eventuali abusi nell'esercizio della funzione di governo in alcune associazioni. La durata illimitata degli incarichi di governo, senza rotazione delle persone che governano, può facilmente dare origine a una gerontocrazia e a forme di appropriazione indebita del carisma.

Certamente la norma limita la autonomia prevista al can. 215, perché dispone limiti temporali in un ambito dove non si era indicato limite alcuno. Gli statuti e regolamenti avrebbero indicato la durata dei mandati di governo, la rotazione e anche il modo in cui si scelgono i membri delle assemblee elettive. È vero che tali disposizioni riguardano le associazioni internazionali e altri enti dipendenti dal Dicastero citato. Tuttavia alcuni Vescovi diocesani hanno seguito l'esempio, riproducendo i limiti temporali e il numero dei mandati dei membri degli organi di governo, ma anche indicando il tempo minimo di mandato¹⁰.

Applicare a livello diocesano le disposizioni date per le associazioni internazionali può rivelarsi poco adeguato alla realtà: alcune associazioni diocesane, specialmente nei primi anni di vita, possono non avere persone formate e a disposizione per occupare cariche direttive. Forzare prematuramente il ricambio può rivelarsi catastrofico per il futuro dell'associazione. Sarebbe più prudente agire caso per caso, conoscendo bene la realtà associativa, orientando e guidando, affinché l'associazione contribuisca nel miglior modo possibile alla missione della Chiesa.

¹⁰ Art. 1º Los mandatos de los órganos de gobierno de las asociaciones de fieles a nivel diocesano tendrán una duración mínima de tres años y máxima de cinco años. José Cobo, Decreto que disciplina el ejercicio del gobierno de las asociaciones fieles de la Archidiócesis de Madrid, 16 noviembre 2023.

Alcune proposte per il futuro

Per superare alcune difficoltà sopra indicate sembra di particolare importanza favorire un sano rapporto fra associazioni e autorità ecclesiastica. Tale rapporto deve essere fondato da un lato sul rispetto dell'identità dell'associazione, sulla fedeltà al suo carisma, alla volontà fondazionale. Dall'altro ci sarà da parte dell'associazione il rispetto del regime ecclesiale fondamentale, il suo inserimento nella Chiesa Universale e particolare, nel rispetto delle funzioni della Gerarchia¹¹.

Un campo sul quale si deve investire è quello della formazione. In primo luogo dei membri delle associazioni. Si tratta di dare gli strumenti adeguati perché comprendano il loro ruolo all'interno della Chiesa, la loro missione, nella consapevolezza di essere una parte della Chiesa e al servizio dell'evangelizzazione. Una formazione dottrinale, spirituale, e canonica contribuisce a migliorare il rapporto con l'autorità competente.

Per quanto riguarda l'autorità questa deve avere una formazione sufficiente che gli permetta di accompagnare le realtà associative nel loro cammino: dovrà conoscere bene la propria funzione di Pastore, il suo ruolo di guida della comunità di fedeli. Ma anche dovrà conoscere i limiti del suo compito: la fedeltà alla Chiesa nel rispetto dei diritti e doveri dei fedeli, compreso anche quello di associarsi. Perciò i compiti di vigilanza e le funzioni di regime attribuite all'autorità devono essere compatibili con la libertà dei fedeli e la ricchezza dei carismi. La capacità di dialogo, di ascolto, di farsi carico dei bisogni altrui, di collaborare nel rispetto della diversità, sono aspetti di urgente necessità nella vita delle associazioni.

In linea con questo ascolto delle urgenze presenti nelle aggregazioni nella Chiesa, forse è arrivato il momento di aprire la possibilità di sperimentare, caso per caso, alcune configurazioni che superino i limiti delle associazioni dei fedeli. Un esame prudente delle realtà carismatiche potrebbe portare a dare la possibilità di incardinare nella stessa associazione o movimento o che ci possa essere una forma di vita

¹¹ a) il rispetto della peculiarità carismatica delle singole aggregazioni ecclesiali, evitando forzature giuridiche che mortifichino la novità di cui l'esperienza specifica è portatrice. In tal modo si eviterà che i vari carismi possano essere considerati come risorsa indifferenziata all'interno della Chiesa. b) Il rispetto del *regimen* ecclesiale fondamentale, favorendo l'inserimento fattivo dei doni carismatici nella vita della Chiesa universale e particolare, evitando che la realtà carismatica si concepisca parallelamente alla vita ecclesiale e non in un ordinato riferimento ai doni gerarchici. CDF *Iuvenescit Ecclesia*, 23.

riconosciuta dalla Chiesa, simile alla vita consacrata, in quanto rifletta la donazione totale a Dio, all'interno di alcune realtà associative in cui il carisma spinge in quella direzione.

Conclusione

Un accompagnamento cordiale in cui le associazioni si sentano ben volute dall'autorità e in definitiva dalla Chiesa, favorirà l'apertura mutua e il superamento delle tensioni e difficoltà esistenti. In questo modo sarà più tangibile che queste realtà "oggi hanno un ruolo fondamentale per l'evangelizzazione" (Leone XIV, 3 giugno 2025).